LE NOVITA’ SUL CONGEDO PARENTALE

N. 208 | 15 Novembre 2022 | Paghe e lavoro

LE NOVITA’ SUL CONGEDO PARENTALE

L’Inps, attraverso una recente circolare, ha fornito i primi chiarimenti sulle novità apportate dalla legge al congedo parentale, la c.d. ‘maternità facoltativa’, per i lavoratori dipendenti del settore privato.

Elenchiamo gli elementi principali che regolano l’utilizzo da parte della generalità dei genitori del congedo parentale, tenendo conto delle novità legislative recentemente entrate in vigore.

1. Entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale per ogni figlio di età fino ai 12 anni;
2. la madre può fruire al massimo di 6 mesi di congedo, terminato il periodo di congedo di maternità (c.d. ‘maternità obbligatoria’);
3. il padre può beneficiare al massimo di 7 mesi di congedo, a partire dalla nascita del figlio;
4. il periodo totale di congedo a disposizione è di 11 mesi se viene goduto da entrambi i genitori. Ad esempio:

- la madre fruisce di 6 mesi e il padre di 5 mesi di congedo;

oppure

- la madre fruisce di 4 mesi e il padre di 7 mesi di congedo;

1. durante il congedo parentale, chi ne beneficia ha diritto a percepire un’indennità a carico dell’INPS, anticipata in busta paga dal datore di lavoro che la recupera tramite conguaglio con l’Istituto;

2. l’indennità dell’INPS spetta a ciascun genitore per 3 mesi, quindi per un totale di 6 mesi complessivi fra entrambi i genitori;
3. l’indennità può essere riconosciuta per ulteriori 3 mesi ad uno dei due genitori e in alternativa fra loro.

Lo Studio resta a completa disposizione.

Scarica il PDF originale

Versione online: https://bbmassociati.it/newsletter/le-novita-sul-congedo-parentale/